



COPIA

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.80 DEL 09-06-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 80

Del 09-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (MTR) E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 - DETERMINAZIONI -

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di giugno alle ore 10:30, nella Residenza Municipale.

Previa l'osservanza della formalità prescritte si sono riuniti i componenti della Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dr. Antonio Esposito il quale provvede alla redazione del presente verbale.

All' appello risultano:

VIGNOLA MICHELE	SINDACO	P
GUACCI MARIA LUISA	VICESINDACO	P
MAFFEI ALBA	ASSESSORE	P
VIETRI MARIANGELA	ASSESSORE	A
COPPOLA FRANCESCO	ASSESSORE	P
MORETTI NICOLA	ASSESSORE	P

N. presenti **5**

N. assenti **1**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Verificato che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

Visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-legge, ossia senza specifiche motivazioni;

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; riferiti alle utenze domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Considerato che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l’articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- ı suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- ı determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rimarcato che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- ı del tasso di inflazione programmata;
- ı del miglioramento della produttività;
- ı del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- ı delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede è il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Considerato che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

Evidenziato che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

Preso atto che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a. le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b. le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d. eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

Considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a. il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b. la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c. la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d. la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

Rammentato che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Visto l'art.30 comma 5 del decreto legge n.41 del 22.03.2021 convertito nella legge n.69 del 21.05.2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30.06.2021;

Visto l'art.30 comma 5 del decreto legge n.41 del 22.03.2021 convertito nella legge n.69 del 21.05.2021, la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art.238, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 03.04.2006, deve essere comunicata al Comune entro il 30.06.2021 di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo e solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31.05.2021 con effetto dal 01.01.2022;

Ritenuto opportuno, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021:

- a. procedere con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2021, approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2021, quale allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato;**

Rilevato che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Visto il vigente regolamento comunale della tassa rifiuti urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 03.07.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano finanziario approvato dall'ATO di Avellino con determina Dirigenziale n. 44 del 02.06.2021 e trasmesso a mezzo PEC in data 02.06.2021, assunto al protocollo comunale al n. 8593 in data 03.06.2021;

Preso atto che la delibera che approva il piano finanziario e le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare il piano finanziario e le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 42 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli ed unanimi espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **Tutto** quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Piano Finanziario e le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021, Allegato "A" e "B" che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
3. **Di riscuotere** il pagamento della TARI 2021 in quattro rate con le seguenti scadenze:
 - a. **31 Luglio 2021;**
 - b**30 Settembre 2021;**
 - c**30 Novembre 2021;**
 - d. **31 Gennaio 2022;**
4. **Di prendere atto** che ai sensi dell'art.19, comma 7, del Dlgs n.504/1992, come modificato dall'art.38-bis del D.L. n.124/2019 (collegato alla legge di bilancio 2020), a decorrere dal 01.01.2020, la misura del tributo Provinciale è fissata al 5% (cinque per cento) del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
5. **Di prendere atto** delle riduzioni e agevolazioni stabilite nel vigente regolamento Comunale della disciplina della tassa rifiuti (TARI).
6. **Approvare** per l'anno 2021, gli sconti tariffari determinati dalle quantità riciclabili conferiti dai contribuenti all'isola Ecologica, per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2020, come da prospetto che si allega al presente provvedimento sotto la lettera C).
7. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa

nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Parere in ordine alla Regolarita' Tecnica del Responsabile del Servizio (art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere: Favorevole

Data: 08-06-21

Il Responsabile dell'Area
F.to Lettieri Antonio

Parere Area Finanziaria in ordine alla Regolarita' contabile

Si esprime parere Favorevole

Data: 08-06-21

Il Responsabile Area II° Finanziaria
F.to Lettieri Antonio

Letto approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
F.to MICHELE VIGNOLA

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Antonio Esposito

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che, giusta conforme attestazione del Preposto alla pubblicazione on-line, copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo Pretorio , **il giorno 14-06-2021** per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al giorno **29-06-2021**
www.comune.solofra.av.it

dal Municipio 14-06-2021

**Il SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Antonio Esposito**

Copia conforme all'originale per uso Amministrativo e di Ufficio

dal Municipio, li 14-06-2021

**Il SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Antonio Esposito**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine _____

- Ai sensi dell'art. 134/3 del D. leg.vo n.267/2000

Dal Municipio, li.....

**Il SEGRETARIO GENERALE
(dr. Antonio Esposito)**

**TRASMessa AI CAPIGRUPPO IN ELENCO
CON NOTA N. 9253 DEL 14-06-2021
L'ADDETTO**